

SENT. N. 16/25

LIQ. CONTROLLATA N. 6/25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CHIETI**

riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campli	Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

**sentenza**

nel procedimento civile iscritto al n. 6 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 6 marzo 2025;  
letto il ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da **Rosanna D'Alessandro** (C.F. DLSRNN51C53A398Q), nata ad Ari, il 13 marzo 1951 e residente in Francavilla al Mare, alla via Nazionale Adriatica Sud n. 128, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Duilio Manella e Stefano Di Matteo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;  
rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;  
sentito il Giudice Relatore;

**Osserva**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 Rosanna D'Alessandro ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che

espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

considerato che: ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che la D'Alessandro vive sola, percepisce attualmente un reddito mensile complessivo pari ad € 2.010,00, derivante da due distinte fonti: € 610,00 mensili provengono dalla pensione, che costituisce il suo unico reddito personale diretto; € 1.400,00 derivano dal canone di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Francavilla al Mare, concesso in affitto alla società Lady Car S.r.l. in forza di contratto stipulato il 15 settembre 2023) deve essere stabilito in € 1.200,00;

**p.q.m.**



visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Rosanna D'Alessandro** (C.F. DLSRNN51C53A398Q), nata ad Ari, il 13 marzo 1951;

#### NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott. Alberto Pellegrino, con studio in Studio in **Pescara**, via G. D'Annunzio n. 156, salvo eventuali cause di incompatibilità;

#### ORDINA

alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

#### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

#### ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

#### DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.200,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.  
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 15 aprile 2025

*Il Presidente*

*(dr. Guido Campli)*

*Il Giudice est.*

*(dr. Alessandro Chiauzzi)*

